

Delibera n. 129/2023

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 99/2023, del 31 maggio 2023, nei confronti di Blu Jet S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'inottemperanza alle misure 7.1 e 7.2, con riferimento alle misure 3.3, 3.4, lettere a) e b), dell'Allegato A alla delibera 83/2019. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 27 luglio 2023

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART) e, in particolare:
- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale provvede *“a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi”*;
 - il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *“ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino”*;
 - il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità, *“ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi [...] di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti”*;
- VISTI** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di tale regolamento;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive

modificazioni (di seguito: Regolamento sanzionatorio) e, in particolare, l'articolo 7 recante la *"Procedura semplificata"*;

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 83/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l'atto recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali con riguardo al trattamento dei reclami"* e, in particolare:

- la misura 3.3, che dispone che *"[i] gestori dei servizi e gli operatori dei terminali informano gli utenti almeno:*
 - a) *dei canali e delle lingue utilizzabili per l'inoltro dei reclami;*
 - b) *della disponibilità del modulo di reclamo e delle modalità per reperirlo, nonché degli elementi minimi di cui alla Misura 3.2;*
 - c) *dei termini entro cui il reclamo deve essere trasmesso al gestore del servizio o all'operatore del terminale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento;*
 - d) *dei termini massimi entro i quali il gestore del servizio o l'operatore del terminale fornisce la risposta al reclamo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento o, qualora più favorevoli, dalle condizioni generali di trasporto oppure dalla carta dei servizi, ove sia prevista l'adozione della stessa;*
 - e) *dei rimedi che l'utente può attivare nel caso di mancata risposta al reclamo nei termini di cui alla lettera d), in particolare della possibilità:*
 - e.1) *di utilizzare procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;*
 - e.2) *di presentare un reclamo di seconda istanza all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), precisando le relative modalità;*
 - f) *dell'indennizzo automatico previsto dalla Misura 5"*;
- la misura 3.4, lettere a) e b), che prevede che *"[l]e informazioni di cui alla Misura 3.3 sono riportate almeno [...] nel sito web, in una sezione dedicata accessibile dall'home page, tramite apposito link denominato "Reclami" [e] nelle condizioni generali di trasporto, in una sezione dedicata denominata "Reclami"*";
- la misura 7.1, che statuisce che *"[i] gestori dei servizi e gli operatori dei terminali sono tenuti a predisporre l'apposita sezione dedicata del sito web di cui alla Misura 3.4, lettera a), ivi indicando almeno le informazioni di cui alla Misura 3.3, lettere a), c), d) ed e) del presente provvedimento, apportando, entro un mese dalla data di entrata in vigore dello stesso, le necessarie modifiche al proprio sito web"*;
- la misura 7.2, che dispone che *"[f]atto salvo quanto previsto dalla Misura 7.1, i gestori dei servizi e gli operatori dei terminali sono tenuti ad ottemperare alle misure oggetto del presente provvedimento adeguando, entro sei mesi dalla*

data di entrata in vigore dello stesso, le proprie condizioni generali di trasporto e, ove sia prevista l'adozione della carta dei servizi, proponendone entro il medesimo termine le necessarie modifiche agli organi competenti";

VISTA

la delibera n. 99/2023, del 31 maggio 2023, notificata, in pari data, con nota prot. ART n. 18855/2023, con la quale l'Autorità ha avviato, nei confronti di Blu Jet S.r.l. (di seguito anche: Società), un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'inottemperanza alle misure 7.1 e 7.2, con riferimento alle misure 3.3, 3.4, lettere a) e b), dell'Allegato A alla delibera n. 83/2019, in quanto la Società non ha adeguato, nei termini assegnati: (i) né il proprio sito web alla misura 3.4, lettera a), poiché la sezione dedicata alle informazioni di cui alla Misura 3.3, direttamente accessibile dalla home page, tramite l'apposito link "Reclami" difetta delle informazioni di cui a tale misura ad eccezione di quelle relative alla disponibilità del modulo di reclamo e dei canali per il suo inoltro, mentre in altra sezione relativa ai reclami, non accessibile direttamente tramite il suddetto link, mancano in ogni caso le informazioni di cui alla misura 3.3, lettera e.1); (ii) né le Condizioni generali di trasporto, come previsto dalla misura 3.4, lettera b), poiché non vi sono riportate le informazioni di cui alla misura 3.3, lettere b), quanto agli elementi essenziali del reclamo, e.1) e f);

CONSIDERATO

che, in applicazione del richiamato articolo 7 del Regolamento sanzionatorio, la summenzionata delibera n. 99/2023 ha quantificato in euro 12.000,00 (dodicimila/00) la sanzione pecuniaria da irrogare, all'esito del procedimento sanzionatorio, in caso di accertamento della violazione, disponendo che la Società potesse, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, avvalersi della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione, nella misura di un terzo dell'importo sopra indicato, pari a euro 4.000,00 (quattromila/00), così determinando l'estinzione del procedimento sanzionatorio, a condizione che la violazione contestata in tale delibera fosse cessata;

VISTA

la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 25029/2023, del 28 giugno 2023, con cui la Società ha trasmesso prova dell'avvenuto pagamento in misura ridotta e ha trasmesso la documentazione comprovante l'avvenuta modifica del proprio sito web nonché delle Condizioni generali di trasporto;

VISTI

i rilievi effettuati sul sito web della Società, nonché le Condizioni generali di trasporto della stessa, acquisiti agli atti con prot. ART n. 29816/2023 del 17 luglio 2023;

RILEVATO

che Blu Jet S.r.l. si è avvalsa della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione, così come previsto dal citato articolo 7, comma 2, del Regolamento sanzionatorio e che il suddetto pagamento, attese le evidenze bancarie assunte con prot. ART n. 24908/2023, del 28 giugno 2023, risulta effettuato tempestivamente e nell'ammontare previsto dal punto 3 della citata delibera n. 99/2023, per un totale di euro 4.000,00 (quattromila/00);

RILEVATO altresì, che, sulla base della documentazione trasmessa, nonché dei rilievi effettuati, la Società risulta aver posto fine alla violazione contestata, così come previsto dal citato articolo 7, comma 3, del Regolamento sanzionatorio;

CONSIDERATO che il pagamento in misura ridotta della sanzione accompagnato dalla cessazione della violazione contestata comporta, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, del Regolamento sanzionatorio, l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 99/2023;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 99/2023, del 31 maggio 2023, nei confronti di Blu Jet S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'inottemperanza alle misure 7.1 e 7.2, con riferimento alle misure 3.3, 3.4, lettere a) e b), dell'Allegato A alla delibera 83/2019, è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della relativa sanzione e della cessazione della violazione contestata, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, del Regolamento sanzionatorio
2. il presente provvedimento è notificato a Blu Jet S.r.l. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 27 luglio 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)